



FATTURA ELETTRONICA TRA PRIVATI: COME FUNZIONA

GIACOMO MORETTI

A partire dal 1° gennaio 2019 dovrebbe scattare l'obbligo della fatturazione elettronica tra privati titolari di partita IVA residenti in Italia. Nell'articolo vengono fornite le informazioni necessarie su cosa cambia dalla carta al formato elettronico, chi ricade nell'obbligo e chi è esonerato, quali sono i vantaggi e come funziona il Sistema di interscambio. Il consiglio finale è di consultare la guida pratica pubblicata sul sito web dell'Agenzia delle Entrate in merito alla fatturazione elettronica, per capire e decidere se usare gli strumenti che la stessa mette a disposizione degli operatori IVA e se utilizzare la fatturazione elettronica per i vantaggi previsti.

Nell'era dei social network, del processo di digitalizzazione industriale, degli smartphone e delle Smart-Tv, noi popolo digitale viviamo sempre connessi al web e molti sembrano quasi non poterne fare a meno.

In questo clima un ulteriore passo in avanti verso la digitalizzazione è avvenuto con l'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica nelle transazioni commerciali tra soggetto privato e pubblica amministrazione.

La legge di bilancio del 2018, infatti, introduce l'obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emissione della fattura elettronica per cessione di beni e prestazioni di servizio, sia se queste sono effettuate tra due operatori IVA (B2B, Business to Business) sia nel caso in cui l'operazione sia effettuata da soggetto IVA nei confronti di un consumatore finale (B2C, Business to Consumer), salvo i soggetti esonerati come meglio vedremo dopo.

Questo obbligo normativo pone l'Italia all'avanguardia europea (ad oggi solo in Portogallo vige l'obbligo di fatturazione elettronica).

Anche a livello mondiale, sono pochi i Paesi che hanno introdotto la fatturazione elettronica e, tale adozione, è stata istituita in quelli con maggior

SI TRATTA DI UNO STRUMENTO ELETTRONICO CHE VIENE REDATTO UTILIZZANDO UN PERSONAL COMPUTER (TABLET, SMARTPHONE, ETC.), MEDIANTE L'IMPIEGO DI UN SOFTWARE CHE GENERA UN FILE CON ESTENSIONE XML E CHE VIENE TRASMESSO AL CLIENTE TRAMITE IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SDI).

tasso di evasione (Cile, Messico, Brasile), mentre in Europa non vi è alcun obbligo se non quanto previsto per gli appalti pubblici con tutti i Paesi che dovranno adeguarsi entro il 2018.

Per molti professionisti non è una novità avendo già avuto a che fare con la fatturazione elettronica, vista l'esistenza dell'obbligo di emissione di tale fatturazione nei confronti della pubblica amministrazione o degli enti pubblici.

In sintesi, si tratta di uno strumento elettronico che viene redatto utilizzando un personal computer (Tablet, smartphone, etc.), mediante l'impiego di un software che genera un file con estensione XML e che viene trasmesso al cliente tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è pubblicato il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 in cui sono definite le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche tra privati e il Decreto Ministeriale n. 55/2013 per le fatture elettroniche verso la pubblica amministrazione.

Ad un primo approccio, la gestione della emissione di fatturazione elettronica sembra molto semplice e, va detto, che l'Agenzia delle Entrate è venuta incontro ai contribuenti mettendo a disposizione, sempre sul proprio sito ed in maniera gratuita, una serie di strumenti per emettere le fatture elettroniche, per trasmetterle al cliente, per riceverle e per conservarle – e questo è un aspetto molto importante previsto dalla norma –, nonché per consultare sia le fatture emesse che ricevute quasi come avere un commercialista

online per chi è utente registrato, come il “cassetto fiscale” dove ogni utente può visionare tutti i propri adempimenti fiscali quali le dichiarazioni, i versamenti, gli atti di proprietà, etc.

Naturalmente chi fosse già in possesso di software per la gestione del processo di fatturazione elettronica potrà continuare ad utilizzarli tenendo presente che debbono risultare conformi alle specifiche tecniche contenute nei provvedimenti sopra citati.

È importante la conformità dei software alle specifiche tecniche poiché il Sistema di Interscambio, una volta ricevuta la fattura elettronica e prima di trasmetterla all'utente finale (cliente), provvede a verificare che la stessa contenga i dati obbligatori ai fini fiscali, nonché l'indirizzo telematico (c.d. “codice destinatario” ovvero indirizzo PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura e controlla che la partita Iva del fornitore e la partita Iva ovvero il Codice Fiscale del cliente siano esistenti.

Il Sistema di Interscambio, in caso di esito positivo dei controlli, consegna in modo sicuro la fattura al destinatario inviando una ricevuta di recapito a chi l'ha emessa.

Se i controlli hanno esito negativo, il SdI invia al soggetto che ha emesso e trasmesso il file una ricevuta contenente il codice di scarto e una sintetica descrizione della motivazione.

Occorre sottolineare che per poter procedere alla trasmissione della fattura elettronica, oltre ai dati fiscali, occorre avere o il “codice destinatario” o “l'indirizzo PEC” del cliente.

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA PORTERÀ DEI VANTAGGI, SIA IN TERMINI DI RISPETTO DELL'AMBIENTE (MENO CONSUMO DI CARTA) SIA IN TERMINI DI GESTIONE CONTABILE, IN QUANTO IL FILE IN FORMATO XML (EXTENSIBLE MARKUP LANGUAGE) CONSENTE DI VELOCIZZARE LE PROCEDURE DI CONTABILIZZAZIONE.

Per i soggetti possessori di partita IVA, quindi Business, vi è l'obbligo di possedere la PEC (indirizzo di posta elettronica certificata), ma personalmente consiglio di provvedere a richiedere un "codice destinatario" in quanto dal 1° gennaio 2019 le transazioni soprattutto tra soggetti IVA (B2B) saranno esclusivamente con fattura elettronica.

I clienti privati, (B2C) quindi i Consumer, avranno l'obbligo di dotarsi di PEC (posta elettronica certificata) per poter ricevere le fatture elettroniche poiché il Sistema di Interscambio senza la PEC non potrà consegnare i documenti emessi.

È importante sapere che nel caso in cui il cliente non comunichi alcun indirizzo telematico oppure sia un consumatore finale ovvero un operatore in regime di vantaggio o forfettario ovvero un piccolo agricoltore, sarà sufficiente compilare solo il campo "Codice Destinatario" con il valore "0000000" ed il soggetto che emette la fattura dovrà rilasciare al cliente una copia su carta ((anche inviandola per e-mail) di quella inviata al SdI comunicandogli anche che potrà consultare e scaricare l'originale della fattura elettronica nella sua area riservata sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

La norma prevede alcuni esoneri dall'emissione della fattura elettronica a vantaggio di soggetti IVA ed in particolare:

- gli operatori che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" (di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111);

- gli operatori che rientrano nel cosiddetto "regime forfettario" (di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) in cui il prossimo anno dovrebbero rientrare coloro che hanno conseguito ricavi fino a € 65.000,00;
- i "piccoli produttori agricoli" (di cui all'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972).

Per tali operatori resta la possibilità di emettere fatture elettroniche seguendo le disposizioni del provvedimento del 30 aprile 2018.

La fatturazione elettronica sicuramente porterà dei vantaggi, sia in termini di rispetto dell'ambiente (meno consumo di carta) sia in termini di gestione contabile, in quanto il file in formato XML (eXtensible Markup Language) consente di velocizzare le procedure di contabilizzazione mediante la lettura informatica dei contenuti riducendo in maniera considerevole gli errori dovuti alla gestione manuale dei dati.

Anche l'avere una data certa di emissione e consegna della fattura, che avviene attraverso il servizio SdI, può essere un vantaggio a favore del soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione professionale sia in relazione a future controversie che alla richiesta di interessi moratori.

Infine, l'emissione di fattura elettronica determina vantaggi anche dal punto di vista fiscale poiché la norma prevede:

- per i soggetti Iva in regime di contabilità semplificata che emettono solo fatture (cioè soggetti che effettuano operazioni diverse da quelle pre-

LA CONSERVAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA NON È LA SEMPLICE MEMORIZZAZIONE SU PC DEL FILE DELLA FATTURA, BENSÌ UN PROCESSO REGOLAMENTATO TECNICAMENTE DALLA LEGGE.

IL PROCESSO DI CONSERVAZIONE ELETTRONICA SECONDO LA NORMA GARANTISCE DI NON PERDERE LE FATTURE, DI RIUSCIRE SEMPRE A LEGGERLE E DI POTER RECUPERARE IN QUALSIASI MOMENTO L'ORIGINALE DELLA FATTURA STESSA.

viste dall'art. 22 del D.P.R. 633/1972) e che si avvalgono dei dati che l'Agenzia delle Entrate mette loro a disposizione, sulla base delle regole previste da provvedimento dell'Agenzia stessa, viene meno l'obbligo di tenere i registri Iva (artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972);

- per tutti i soggetti Iva che emettono e ricevono solo fatture, ricevendo ed effettuando pagamenti in modalità tracciata sopra il valore di 500 euro, i termini di accertamento fiscale sono ridotti di 2 anni (ci si riferisce al termine di decadenza di cui all'art. 57, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972 e al termine di decadenza di cui all'art. 43, primo comma, del D.P.R. n. 600/1973);

- tutti gli operatori, così come i consumatori finali, possono in qualsiasi momento consultare e acquisire copia delle proprie fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso un semplice e sicuro servizio online messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Vi è infine l'obbligo della conservazione della fattura elettronica ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 633/1972 per chi la emette e per chi la riceve.

Bisogna precisare che la conservazione della fattura elettronica non è la semplice memorizzazione su PC del file della fattura, bensì un processo regolamentato tecnicamente dalla legge (CAD – Codice dell'Amministrazione Digitale).

Il processo di conservazione elettronica secondo la norma garantisce di non perdere le fatture, di riuscire sempre a leggerle e di poter recuperare in qualsiasi momento l'originale della fattura stessa.

Questi processi di conservazione elettronica sono forniti da operatori privati certificati o dalla stessa società che fornisce il software di supporto per la emissione di fattura elettronica, ma anche l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione gratuitamente sul sito web un servizio di conservazione elettronica per tutte le fatture emesse e ricevute attraverso il Sdl.

Consiglio vivamente la consultazione del sito web dell'Agenzia delle Entrate in merito alla fatturazione elettronica, al fine di capire e decidere se usare gli strumenti che la stessa mette a disposizione degli operatori IVA e se utilizzare la fatturazione elettronica per i vantaggi previsti.